

Prodotti: “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia / Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia”

LINEE GUIDA REPORT CONSULENTE AMBIENTALE

I. PREMESSA

In caso di Spese per la sostenibilità e l'internazionalizzazione, eventuali spese non direttamente individuate e non indicate, per le verifiche DNSH, dovranno essere sottoposte a verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852DNSH da parte di un consulente ambientale a carico dell'impresa richiedente.

Il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia Regolamento (UE) 2020/852DNSH. Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**adattamento ai cambiamenti climatici** se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine** al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'**economia circolare**, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. si considera che un'attività arreca un danno significativo **alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. si considera che un'attività arreca un danno significativo **alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

È possibile adottare un approccio semplificato per le spese che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali. Nel caso in cui tali spese abbiano scarsa incidenza su uno o più obiettivi ambientali, è possibile fornire una breve motivazione per cui l'obiettivo ambientale non richieda una valutazione di fondo DNSH della misura (e.g. potrebbe essere utilizzata una breve motivazione per quanto riguarda la conformità al principio DNSH) e concentrare, invece, la valutazione di fondo DNSH sugli obiettivi ambientali sui quali l'incidenza può essere significativa.

Il Consulente Ambientale può svolgere una valutazione DNSH secondo la metodologia semplificata, come successivamente riportato.

II. METODOLOGIA SEMPLIFICATA

Di seguito una tabella esemplificativa per la valutazione DNSH secondo la metodologia semplificata descritta nelle linee guida della Commissione europea che il Consulente Ambientale può svolgere.

Tabella 1

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	<i>Sì/No</i>	<i>Motivazione se la risposta è No, se la risposta è Sì procedere con integrazione come da Tabella 2</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici		
Adattamento ai cambiamenti climatici		
Uso sostenibile e protezione delle acque ed delle risorse marine		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		

Qualora la risposta sia "no", il Consulente Ambientale deve fornire una breve giustificazione del motivo per cui l'obiettivo ambientale non richieda una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di uno dei seguenti casi (da indicare da parte del Consulente stesso):

- a. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- b. La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- c. La misura "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

Qualora la risposta sia "sì", il Consulente Ambientale deve fornire una motivazione per ciascun obiettivo ambientale come da Tabella 2 (cfr. Allegato 7 "Template DNSH")

Tabella 2

<i>Domande</i>	<i>Sì/No</i>	<i>Motivazione se la risposta è No</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese		

le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?		
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali ¹ in qualunque fase del loro ciclo di vita ² ; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare (art. 27 Tassonomia)?		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?		

III. CONSULENTI AMBIENTALI ELEGIBILI

Al fine di condurre una valutazione semplificata valida, il Consulente Ambientale di riferimento deve essere preferibilmente una figura iscritta ad uno dei seguenti Ordini:

- Ordine dei Geologi;
- Ordine dei Biologi;
- Ordine degli Ingegneri (Titolo preferenziale è quello di Ingegnere Ambientale);
- Ordine dei Chimici e dei Fisici.

Il Consulente Ambientale dovrà compilare e sottoscrivere il format di cui Allegato 1 – Metodologia Semplificata.

IV. ALLEGATI

1. Allegato 1 – Metodologia Semplificata
2. DNSH Linee guida parte 1
3. DNSH Linee guida parte 2
4. Atti delegati 1
5. Atti delegati 2
6. Atti delegati 3
7. *Template* DNSH